



Al Prefetto della Provincia di Cosenza

PREMESSO che durante il periodo estivo sul tratto della S. S. 18, compreso tra i Comuni di Tortora ed Amantea, si registra un notevole aumento del traffico veicolare;

RILEVATO che, in particolare, il traffico di automezzi pesanti determina situazioni di pericolo, per cui occorre regolamentare la circolazione stradale sul tratto di strada predetto;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, per motivi di sicurezza pubblica, di sospendere temporaneamente, nel periodo della stagione estiva di maggiore intensità del traffico, la circolazione degli automezzi di peso complessivo superiore a 35 q.li destinati al trasporto di cose sul tratto stradale di cui sopra, ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, consentendo, in determinate fasce orarie, la circolazione solo degli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla presente limitazione, nonché degli automezzi degli autotrasportatori residenti nel territorio stesso indipendentemente dalle predette esigenze;

VISTA la nota prot. n. 25677/2015/Area III del 29 maggio 2015, con cui sono stati convocati i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, gli altri componenti del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale (COV), l'Amministrazione Provinciale, l'ANAS, i Sindaci dei Comuni sui quali ricade il tratto di strada interessato, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;

VISTE le risultanze della riunione, convocata con la suddetta nota, e tenutasi presso questa Prefettura il giorno 5 giugno 2015, in cui sono stati sentiti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni partecipanti, dell'ANAS, dell'Amministrazione Provinciale, nonché delle associazioni operanti nel settore dell'autotrasporto;

RAVVISATA l'urgente necessità, emersa nel corso della suddetta riunione, di anticipazione, rispetto all'anno 2014, della operatività del provvedimento di sospensione della circolazione nel predetto tratto di strada statale 18, in ragione delle rilevanti criticità segnalate dall'ANAS e derivanti dalla maggiore intensità del suo utilizzo a seguito della chiusura della autostrada A3 all'altezza del Viadotto "Italia";

CONSIDERATO che, a conclusione del suddetto incontro interistituzionale, è stata condivisa dai partecipanti al tavolo l'esigenza di sospendere la circolazione dei suddetti mezzi a decorrere dal 15 giugno p.v. e di deviare il traffico degli stessi sul seguente unico percorso alternativo: in direzione sud, dallo svincolo della A3 di Lauria nord, i mezzi pesanti transiteranno lungo la SS 653 (Sinnica), la SS 106 (Jonica), la SS 534, con rientro in A3 allo svincolo di Tarsia nord, viaggiando in senso inverso sul medesimo percorso in direzione nord;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della strada;

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Publicazione nel	Protorio
N° Reg.	391
Dal	10 GIU. 2015
Al	15 SET. 2015

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Publicazione nel	Protorio
N° Reg.	391
Dal	10 GIU. 2015
Al	15 SET. 2015



Il Prefetto della Provincia di Cosenza

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalle ore 0,00 del 15 giugno 2015 e fino alle ore 06,00 del 15 settembre 2015, è sospesa la circolazione stradale dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sul tratto di strada della S. S. 18, ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, e più precisamente tra il Km. 244+400 (Comune di Tortora) ed il K. 352+200 (Comune di Amantea) in entrambi i sensi di marcia.

2. In deroga a quanto sopra, per gli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla presente limitazione, nonché, per i soli autotrasportatori residenti nei comuni ricadenti nel tratto stradale della S. S. 18 compresi tra Tortora ed Amantea, indipendentemente da esigenze di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla disposta limitazione, è consentita la circolazione nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore **04,00** alle ore **10,30**;
- Dalle ore **13,00** alle ore **17,00**;
- Dalle ore **20,30** alle ore **22,00**.

Art. 2

1. I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli e ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana) per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dall'ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;



Al Prefetto della Provincia di Cosenza

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo.

2. Il divieto di cui all'art. 1, altresì, non si applica per i veicoli appartenenti ad autotrasportatori residenti nei Comuni ricompresi tra il Km. 244+400 (Tortora) ed il Km. 352+000 (Amantea) della S. S. 18 che compiono percorso per il rientro in sede, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 60 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto.

Art. 3

1. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C. d. S. sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

2. Per dare piena attuazione al presente decreto, i Sindaci dei Comuni interessati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, adotteranno, ai sensi dell'art. 7 del C. d. S., i provvedimenti di propria competenza, sui tratti della S. S. 18 ricadenti nei rispettivi centri abitati.

Art. 4

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente decreto saranno sanzionate ai sensi dell'art. 6, comma 12, del Codice della Strada.

Art. 5

L'operatività del presente decreto è sospesa in ipotesi di emergenze di viabilità che dovessero indurre le Autorità preposte ad incanalare il traffico autostradale lungo il tragitto della S. S. 18, limitatamente alla durata delle emergenze stesse.

Art. 6

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet della Prefettura (www.prefettura.it/cosenza) e verrà portato a conoscenza della Regione Calabria, dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, dei Comuni della Provincia nel cui territorio la limitazione trova applicazione, nonché degli altri uffici, enti ed associazioni di categoria interessati.

IL PREFETTO
Tomao